

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM568417

SUBMISSION TYPE:	RESUBMISSION		
NATURE OF CONVEYANCE:	SECURITY INTEREST		
RESUBMIT DOCUMENT ID:	900540647		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Kickoff S.p.A.		12/23/2019	Company: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.		
Street Address:	Via Leone Pancaldo 4		
City:	Firenze		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	Corporation: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 4			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	0984566	SUNDEK	
Registration Number:	2125077		
Registration Number:	3242238	FOLLOW THE SUN	
Registration Number:	4718736	SUNDEK	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	4042520970		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	404-252-0900		
Email:	mandy@sladlaw.com		
Correspondent Name:	Jeffrey B. Sladkus, Esq.		
Address Line 1:	1397 Carroll Drive		
Address Line 4:	Atlanta, GEORGIA 30318		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Jeffrey B. Sladkus, Esq.		
Address Line 1:	1397 Carroll Drive		
Address Line 4:	Atlanta, GEORGIA 30318		
NAME OF SUBMITTER:	Jeffrey B. Sladkus		
SIGNATURE:	/Jeffrey B. Sladkus/		

DATE SIGNED:

03/23/2020

Total Attachments: 49

source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page1.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page2.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page3.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page4.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page5.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page6.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page7.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page8.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page9.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page10.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page11.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page12.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page13.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page14.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page15.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page16.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page17.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page18.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page19.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page20.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page21.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page22.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page23.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page24.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page25.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page26.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page27.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page28.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page29.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page30.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page31.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page32.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page33.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page34.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page35.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page36.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page37.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page38.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page39.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page40.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page41.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page42.tif
source=1756656684_Deed of pledge (Italian)T0024875 (1) (1)#page43.tif
source=Pledge Translation#page1.tif
source=Pledge Translation#page2.tif
source=Pledge Translation#page3.tif

TRADEMARK

REEL: 006897 FRAME: 0813

source=Pledge Translation#page4.tif
source=Pledge Translation#page5.tif
source=Pledge Translation#page6.tif

**ATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTI DI GARANZIA SU DIRITTI DI PROPRIETÀ
INDUSTRIALE**

in data 23 dicembre 2019

tra

KICKOFF S.P.A.
IN QUALITÀ DI DATORE DI PEGNO

e

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.
IN QUALITÀ DI CREDITORE GARANTITO

INDICE

ARTICOLO		PAGINA
1.	Interpretazione.....	4
2.	Pegno	9
3.	Perfezionamento del Pegno.....	9
4.	Estensione del Pegno.....	10
5.	Dichiarazioni e Garanzie	11
6.	Impegni del Datore di Pegno.....	11
7.	Escussione	12
8.	Mantenimento del Pegno	13
9.	La Banca Agente	14
10.	Cancellazione del Pegno.....	14
11.	Comunicazioni	15
12.	Varie.....	16
13.	Atto Oggetto di Trattativa Individuale	16
14.	Legge Regolatrice e Foro Competente.....	17
15.	Tasse e Spese	17

IL PRESENTE ATTO DI PEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ("Atto") viene stipulato in forma di atto pubblico a Milano, in data 23 dicembre 2019 tra:

- (1) **KICKOFF S.P.A.** con sede legale in Campi Bisenzio (Firenze), Via Albert Einstein n. 24, capitale sociale pari ad Euro 2.300.000,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 01656590484, debitamente rappresentata come indicato in autentica al presente atto (**Kickoff** ovvero il **Datore di Pegno**);
- (2) **MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.**, con sede legale in Firenze, Via Leone Pancaldo n. 4, capitale sociale pari ad Euro 1.669.516.282,10, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 00816350482, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, appartenente al gruppo bancario 'Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.', iscritto al n. 1030.6 dell'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 64 del suddetto D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di 'Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.', debitamente rappresentata come indicato in autentica al presente atto (**MPSCS** o la **Banca Agente** o la **Banca Finanziatrice Originaria** e, insieme al Datore di Pegno, le **Parti**).

PREMESSE:

- (A) in data odierna, la Banca Finanziatrice Originaria e Kickoff S.p.A., con sede legale in Campi Bisenzio (Firenze), Via Albert Einstein n. 24, capitale sociale pari ad Euro 2.300.000,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 01656590484 (la **Società**) hanno stipulato in data 23 dicembre, con scrittura privata autenticata a rogito Notaio Gattoni di Milano, un contratto di finanziamento a medio-lungo termine, soggetto a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, come successivamente modificati e integrati (il **Contratto di Finanziamento**), in forza del quale la Banca Finanziatrice Originaria si è impegnata, a certi termini e condizioni, a mettere a disposizione della Società (di seguito anche il **Mutuatario**), un finanziamento per cassa a medio-lungo termine di importo capitale complessivo massimo pari ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) (il **Finanziamento**), suddiviso nelle seguenti linee di credito:
 1. una linea per cassa c.d. 'amortizing' a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo pari ad Euro 8.500.000,00 (otto milioni cinquecentomila/00) (la Linea di Credito A);
 2. una linea per cassa c.d. 'bullet' a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo pari ad Euro 8.500.000,00 (otto milioni cinquecentomila/00) (la Linea di Credito B);
 3. una linea per cassa 'revolving' a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo fino ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) (la Linea di Credito RCF).
- (B) I termini principali del Finanziamento concesso a favore del Mutuatario è meglio descritto nella scheda qui unita quale Allegato 1 (*Termini principali del Finanziamento*).
- (C) Il Datore di Pegno è, alla data odierna, unico titolare dei diritti di proprietà industriale (la "**Proprietà Industriale**") quali meglio indicati nell'Allegato 2 (*Proprietà Industriale*).

- (D) Il Datore di Pegno sottoscrive il presente Atto allo scopo di costituire in favore dei Creditori Garantiti un pegno sulla Proprietà Industriale da Registrare al fine di garantire il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite).
- (E) Le Linee di Credito hanno una durata eccedente i diciotto mesi più un giorno e avendo le Parti esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (come successivamente modificato e integrato), l'operazione di credito contemplata dal Contratto di Finanziamento beneficia dell'imposta sostitutiva prevista dai surriferiti articoli e le relative garanzie, ivi incluso Pegno (come di seguito definito), sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Nel presente Atto:

"**Atto**" indica il presente atto di pegno.

"**Banca Agente**" ha il significato indicato in epigrafe.

"**Banca Finanziatrice Originaria**" ha il significato indicato in epigrafe.

"**Banche Finanziatrici**" indica:

- (a) la Banca Finanziatrice Originaria; e
- (b) ogni banca o altro soggetto autorizzato che dovesse diventare cessionario di una quota del Finanziamento ai sensi dell'articolo 18.2 (Consenso del Mutuatario al trasferimento da parte delle Banche Finanziatrici) del Contratto di Finanziamento che, in ogni caso, non abbia cessato di essere una Parte ai sensi del Contratto di Finanziamento

"**Beni Collegati**" indica:

- (a) ogni credito derivante dall'utilizzazione della Proprietà Industriale da Registrare o dell'Ulteriore Proprietà Industriale; e
- (b) ogni somma pagata al Datore di Pegno in connessione con i crediti indicati al paragrafo (a) che precede.

"**Causa di Escussione**" indica il verificarsi:

- (a) dell'Evento Rilevante indicato all'articolo 16.2 (*Mancato pagamento*) del Contratto di Finanziamento fintanto che lo stesso sia in essere; e/o
- (b) di un Evento Rilevante a seguito del quale qualsiasi Mutuatario abbia ricevuto dalla Banca Agente una comunicazione ai sensi dell'articolo 16.21 (*Decadenza dal beneficio del termine, recesso, risoluzione*) del Contratto di Finanziamento; e/o

- (c) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità ex lege delle Obbligazioni Garantite; e/o
- (d) in relazione alle Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a), (b), (c) e/o (d) della definizione di 'Obbligazioni Garantite' contenuta nel presente Articolo 1.2 (*Definizioni*), del mancato puntuale ed integrale adempimento da parte del Mutuatario di qualsiasi di tali Obbligazioni Garantite entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione di comunicazione scritta da parte della BancaAgente che contesti tale inadempimento.

"**Certificato di Trasferimento**" ha il significato attribuito al termine nell'articolo 18.4 (*Procedura di Trasferimento*) del Contratto di Finanziamento.

"**Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**" indica il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 denominato 'Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza', emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

"**Codice Civile**" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come di volta in volta modificato ed integrato.

"**Codice della Proprietà Industriale**" indica il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, come di volta in volta modificato ed integrato.

"**Contratto di Finanziamento**" indica il Contratto di Finanziamento di cui alla Premessa (A).

"**Creditori Garantiti**" indica:

- (a) la Banca Finanziatrice Originaria; e
- (b) ogni banca o altro soggetto autorizzato che dovesse diventare cessionario di una quota del Finanziamento ai sensi dell'articolo 18.2 (Consenso del Mutuatario al trasferimento da parte delle Banche Finanziatrici) del Contratto di Finanziamento che, in ogni caso, non abbia cessato di essere una Parte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

"**Datore di Pegno**" ha il significato indicato in epigrafe.

"**Data Finale di Rimborso**" indica la data in cui:

- (a) il Finanziamento è stato interamente cancellato e i Creditori Garantiti non hanno più alcuna obbligazione di erogare Utilizzi o altri importi ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) tutte le Obbligazioni Garantite sono state integralmente e incondizionatamente soddisfatte; e
- (c) non possa più essere esercitata, ai sensi di qualsiasi legge applicabile, alcuna azione revocatoria fallimentare o di inefficacia in relazione ai pagamenti per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite.

"**Documenti Finanziari**" ha il significato attribuito al termine nel Contratto di Finanziamento.

"**Documentazione per la Cancellazione**" indica i documenti elencati nell'Allegato 5 (*Documenti per la Cancellazione*).

"Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole" ha il significato attribuito al termine nel Contratto di Finanziamento.

"Evento Rilevante" ha il significato attribuito al termine nel Contratto di Finanziamento.

"Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (A).

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (diverso da un sabato e una domenica) in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e che sia anche un Giorno TARGET 2.

"Giorno TARGET 2" indica un giorno in cui il sistema di pagamenti denominato 'Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer' (TARGET 2), o il sistema che dovesse sostituirlo, è operativo per il regolamento di pagamenti in Euro.

"Linea di Credito A" ha il significato attribuito al termine nel Contratto di Finanziamento.

"Linea di Credito B" ha il significato attribuito al termine nel Contratto di Finanziamento.

"Linea di Credito RCF" ha il significato attribuito al termine nel Contratto di Finanziamento.

"Linee di Credito" indica la Linea di Credito A, la Linea di Credito B e la Linea di Credito RCF.

"Mutuatario" indica Kickoff S.p.A.

"Obbligazioni Garantite" indica:

- (a) qualsiasi obbligazione pecuniaria, presente o futura, di ciascun Mutuatario nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento, incluse, in particolare, le obbligazioni di pagamento;
- (b) dell'importo capitale erogato di qualsiasi Linea di Credito del Finanziamento;
- (c) degli interessi (compresi gli interessi di mora) relativi a qualsiasi Linea di Credito del Finanziamento;
- (d) delle commissioni, spese, imposte, costi e indennizzi dovuti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20 (Commissioni, spese e costi) e 21 (Imposte e tasse) del Contratto di Finanziamento;
- (e) di qualsiasi ammontare relativo ai breakage costs (ove applicabili) dovuto in seguito al rimborso di una parte o dell'intero ammontare dell'importo capitale erogato del Finanziamento in data diversa da quella stabilita dal Contratto di Finanziamento;
- (f) delle spese e degli oneri sostenuti in connessione con il recupero, per via giudiziale ed esecutiva o stragiudiziale, di somme a qualsivoglia titolo dovute ai Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o dei Documenti Finanziari;
- (g) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Datore di Pegno nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 9 (Liberazione del Pegno), in relazione ai costi e alle spese da sostenersi con riferimento alla liberazione del Pegno, e dell'Articolo 12.2 (Imposte e oneri);
- (h) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Mutuatario nei confronti dei Creditori Garantiti a seguito della dichiarazione di invalidità o inefficacia di una qualsiasi delle obbligazioni di

cui alle lettere (a) o (b) che precedono, incluse, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie ai sensi degli articoli 1338, 2033 o 2041 del codice civile;

- (i) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Mutuatario nei confronti dei Creditori Garantiti che derivasse, o potesse derivare, anche successivamente all'integrale e incondizionato adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono, dalla dichiarazione di revoca o inefficacia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della Legge Fallimentare di qualsiasi pagamento effettuato dal Mutuatario (o da qualsiasi altro terzo che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite per conto dello stesso) per l'integrale, incondizionato, puntuale e regolare adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono,

fermo restando, a fini di chiarezza, che, qualora una qualsiasi delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b), (c) o (d) che precedono fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsivoglia ragione, ciò non comporterà il venire meno del Pegno rispetto alle altre obbligazioni garantite non oggetto di invalidità o inefficacia ricomprese nella presente definizione, le quali, pertanto, continueranno ad essere garantite, senza soluzione di continuità e senza alcun effetto novativo, dal Pegno.

"Parti" indica le parti originarie del presente Atto e qualunque soggetto che dovesse divenire parte del presente Atto.

"Pegno" indica il pegno sulla Proprietà Industriale da Registrare costituito dal Datore di Pegno in favore dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 2 (*Pegno*); resta inteso che il termine Pegno ricomprende anche ogni ulteriore diritto di pegno che verrà costituito ai sensi del presente Atto.

"Proprietà Industriale" ha il significato di cui alla Premessa (C).

"Proprietà Industriale da Registrare" indica la Proprietà Industriale relativa ai paesi dell'Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti d'America nonché a tutti quei paesi i cui ricavi rappresentino almeno il 3% dei ricavi consolidati del Gruppo quale meglio indicata nei diritti di Proprietà Industriale colorati in tinta gialla nell'Allegato 3.

"Regolamento n. 40/94" indica il Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (come successivamente modificato e integrato) sul marchio comunitario.

"Ulteriore Proprietà Industriale" indica tutti i diritti di marchio e/o di brevetto i cui ricavi rappresentino almeno il 3% dei ricavi consolidati del Gruppo il Datore di Pegno provvederà a tutelare mediante deposito della relativa domanda di registrazione e/o concessione ai sensi, inter alia, del Codice della Proprietà Industriale, della European Patent Convention, del Regolamento n. 40/94 e dell'Accordo di Madrid in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del presente Atto.

"Utilizzo" indica qualunque utilizzo a valere sulle Linee di Credito che venga erogato in favore del Datore di Pegno.

"Vincoli" ha il significato attribuito al termine nel Contratto di Finanziamento.

1.2 Interpretazione

- (a) I riferimenti al Contratto di Finanziamento dovranno intendersi quali riferimenti anche al presente Atto (ivi inclusi i riferimenti a "questo Contratto" che dovranno intendersi quali riferimenti al presente Atto).
- (b) Inoltre, ogni riferimento ai termini sotto indicati sarà interpretato come segue:
- (i) il termine acquisto o acquisizione indica l'acquisto, diretto o indiretto (sia attraverso un'unica operazione che attraverso una serie di operazioni tra loro correlate), sotto qualsiasi forma (compresa la sottoscrizione e la compravendita), di partecipazioni nel capitale sociale di una società e/o, comunque, di qualsiasi altro bene;
 - (ii) il termine cessione e le sue derivazioni indica qualsiasi cessione, vendita, trasferimento o altro atto dispositivo a favore di terzi, a qualsiasi titolo (compresi l'affitto di azienda o di ramo di azienda, il comodato e il conferimento), di qualsiasi diritto su un bene;
 - (iii) il termine contenzioso indica qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o amministrativo (ivi compresi a titolo esemplificativo procedure esecutive, di sequestro o confisca, procedure previste da accordi sindacali o da disposizioni di legge o regolamentari in materia sindacale o di diritto del lavoro e procedure di soluzione delle controversie diverse dall'arbitrato) pendente innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ordinaria o speciale, autorità fiscale o tributaria, organo che svolga funzioni giurisdizionali o arbitro o collegio arbitrale, in Italia o all'estero;
 - (iv) il termine imposta sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta, tassa, tributo, accisa od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti all'omesso o ritardato pagamento;
 - (v) il termine mese costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente al mese di calendario successivo o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;
 - (vi) il termine persona o soggetto sarà interpretato in modo da comprendere le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, qualsiasi soggetto con personalità giuridica o senza personalità giuridica, o qualsiasi stato o ente dello stesso e, fermi restando i termini dell'Atto, qualsiasi successore o avente causa di dette persone;
 - (vii) l'espressione procedura concorsuale indica:
 - 1. il fallimento o ogni altra procedura concorsuale, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; e
 - 2. qualsiasi procedura di insolvenza o di liquidazione analoghe a quelle di cui al numero (1) che precede previste in giurisdizioni diverse da quella italiana, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le procedure di cui all'allegato A al regolamento (CE) n.

848/2015 del Consiglio del 20 maggio 2015, come di volta in volta modificato e/o integrato;

- (viii) il termine provvedimento amministrativo indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità amministrativa o regolamentare a livello nazionale o locale;
 - (ix) il termine provvedimento giudiziario indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità giudiziale ordinaria, amministrativa o speciale;
 - (x) il termine stato di insolvenza indica:
 - 1. con riguardo alle società del Gruppo costituite in Italia, lo stato di insolvenza di cui all'articolo 5 della Legge Fallimentare, o lo stato di insolvenza di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, come successivamente modificato e integrato;
 - 2. con riguardo alle società del Gruppo non costituite in Italia, la fattispecie simile prevista dalle normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alla previsione di cui al numero (1) che precede;
 - (xi) i riferimenti ad una disposizione di legge o regolamentare sono da intendersi a quella disposizione come eventualmente modificata e ricomprendono le disposizioni applicative e la relativa normativa secondaria;
 - (xii) a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, qualsiasi riferimento ad uno specifico articolo della Legge Fallimentare dovrà intendersi riferito, mutatis mutandis, ai corrispondenti articoli del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
 - (xiii) i riferimenti a un Articolo o un Allegato sono da intendersi a un articolo o un allegato dell'Atto;
 - (xiv) i riferimenti a orari di un giorno sono da intendersi all'ora di Roma.
- (c) È inoltre specificato che:
- (i) le rubriche degli Articoli e i titoli degli Allegati sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto previsto nell'Atto;
 - (ii) qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

2. PEGNO

Con il presente Atto, il Datore di Pegno costituisce in pegno la Proprietà Industriale da Registrare a favore dei Creditori Garantiti, in pari grado, a garanzia del corretto, puntuale ed integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite.

3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

- (a) Il Datore di Pegno dovrà depositare:

- (i) il presente Atto per la registrazione; e
- (ii) la domanda di trascrizione del Pegno,

presso tutti i competenti uffici marchi entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula dello stesso.

- (b) Il Datore di Pegno dovrà consegnare alla Banca Agente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuto compimento delle formalità richieste per il deposito di tutte le domande di trascrizione del Pegno di cui al paragrafo (a) che precede, copia della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante la presentazione delle istanze di trascrizione e, non appena disponibile, della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il perfezionamento della trascrizione medesima.
- (c) Qualora il Datore di Pegno dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni di cui al precedente paragrafo (a), la Banca Agente potrà effettuare la trascrizione del Pegno a spese del Datore di Pegno.

4. ESTENSIONE DEL PEGNO

4.1 Estensione

Il Pegno si estenderà all'Ulteriore Proprietà Industriale, ai Beni Collegati e alle obbligazioni derivanti dai Contratti di Hedging sottoscritti dal Datore di Pegno.

4.2 Ulteriore Proprietà Industriale

- (a) Prontamente, e in ogni caso entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall'acquisto o dalla registrazione di ogni Ulteriore Proprietà Industriale, il Datore di Pegno dovrà stipulare davanti a un notaio e consegnare alla Banca Agente un atto sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 4 (*Atto relativo all'Ulteriore Proprietà Industriale*) avente ad oggetto ogni Ulteriore Proprietà Industriale.
- (b) Oltre a quanto indicato al paragrafo (a) che precede, il Datore di Pegno dovrà, su richiesta della Banca Agente, prontamente intraprendere tutte le azioni e stipulare ed eseguire tutti i documenti e gli atti necessari e compiere ogni azione necessaria per la valida ed efficace estensione del Pegno all'Ulteriore Proprietà Industriale o, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sull'Ulteriore Proprietà Industriale.
- (c) Resta in ogni caso inteso fin d'ora che, qualora il Datore di Pegno dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni di cui al presente Articolo, la Banca Agente potrà effettuare le formalità necessarie a spese del Datore di Pegno.

4.3 Beni Collegati

Il Datore di Pegno dovrà prontamente intraprendere tutte le azioni e sottoscrivere tutti i documenti ragionevolmente richiesti per iscritto dalla Banca Agente per estendere validamente il Pegno ai Beni Collegati (o, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sui Beni Collegati).

4.4 Disposizioni che regolano l'Ulteriore Proprietà Industriale

Ove possibile, le previsioni del presente Atto (come di volta in volta integrato dagli atti previsti all'Articolo 4.2 (*Ulteriore Proprietà Industriale*) o all'Articolo 4.3 (*Beni Collegati*)) si applicheranno alle garanzie costituite su ogni Ulteriore Proprietà Industriale ai sensi dell'Articolo 4.2 (*Ulteriore*

Proprietà Industriale) (e, a tal fine, i riferimenti alla Proprietà Industriale nel presente Atto includeranno l'Ulteriore Proprietà Industriale) e alle garanzie costituite su ciascun Bene Collegato ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Beni Collegati*) (e, a tal fine, ove possibile, i riferimenti alla Proprietà Industriale da Registrare nel presente Atto includeranno ciascun Bene Collegato).

4.5 Hedging

- (a) Nel presente Articolo, "**Contratto Hedging**" e "**Banca Hedging**" hanno il significato di cui agli eventuali "Accordi di Hedging" che venissero sottoscritti con i Creditori Garantiti ai sensi dell'impegno di cui all'articolo 13.26 (Copertura Rischi) del Contratto di Finanziamento.
- (b) Qualora siano perfezionati con i Creditori Garantiti dei Contratti di Hedging da parte del Datore di Pegno, le Parti convengono che:
- (i) Prontamente, la Banca Agente, la Banca Hedging e il Datore di Pegno dovranno sottoscrivere una scrittura privata autenticata da notaio sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 4 (*Atto relativo ai Contratti Hedging*) al fine di estendere il Pegno in modo tale che garantisca le obbligazioni del Datore di Pegno ai sensi dei, e in relazione ai, Contratti Hedging e modificare le previsioni del presente Atto di conseguenza; e
 - (ii) il Pegno continuerà a garantire le obbligazioni garantite così come estese in conformità all'atto di cui al paragrafo (i) che precede.

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Datore di Pegno dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti:

- (i) di essere il solo legittimo proprietario della Proprietà Industriale da Registrare che, ad eccezione del Pegno, è libera da ogni Vincolo, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque ed è liberamente trasferibile;
- (ii) che la Proprietà Industriale da Registrare non è oggetto di sequestro, pignoramento o altra azione esecutiva da parte di terzi o di altre misure che potrebbero limitare la capacità di disporre della stessa o che potrebbero pregiudicare l'escussione del Pegno;
- (iii) che la Proprietà Industriale da Registrare risulta regolarmente depositata e registrata, in conformità con le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, e che la registrazione è pienamente efficace ed attualmente in vigore ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili; e
- (iv) che non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero minacciati per iscritto dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione alla Proprietà Industriale da Registrare.

6. IMPEGNI DEL DATORE DI PEGNO

Il Datore di Pegno si impegna:

- (a) a sottoscrivere e consegnare alla Banca Agente tutti gli atti, certificati o documenti e a compiere tutte le azioni che la Banca Agente possa ragionevolmente richiedere al fine di:
 - (i) costituire e perfezionare un pegno valido ed efficace ai sensi del presente Atto;

- (ii) preservare la validità ed efficacia del Pegno e i diritti e le azioni dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto;
 - (iii) su richiesta della Banca Agente, compiere ogni ragionevole sforzo per agevolare ai Creditori Garantiti l'esercizio dei diritti e delle azioni ad essi spettanti ai sensi del presente Atto;
- (b) su ragionevole richiesta della Banca Agente, fare ogni ragionevole sforzo al fine di permettere ai Creditori Garantiti l'esercizio dei diritti e delle azioni ad essi spettanti ai sensi del presente Atto;
 - (c) a informare e consegnare prontamente alla Banca Agente tutte le comunicazioni e ogni altro documento ricevuto e relativo alla Proprietà Industriale da Registrare riguardante eventi che possano pregiudicare il Pegno o i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi comunicazione o documento relativo a pretese avanzate o minacciate per iscritto da terzi;
 - (d) a informare la Banca Agente con cadenza annuale a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto nel caso in cui uno o più titoli della Proprietà Industriale da Registrare sia decaduto o divenuto nullo ai sensi degli Articoli 26, 27 e 75 del Codice della Proprietà Industriale;
 - (e) a non creare o permettere la creazione di Garanzie Reali o altri diritti di terzi sulla Proprietà Industriale da Registrare, ad eccezione del Pegno;
 - (f) salvo previo consenso scritto della Banca Agente, a non esercitare i diritti di cui all'articolo 2795, commi 3 e 4, del Codice Civile;
 - (g) a non intraprendere azioni che possano pregiudicare la validità, l'efficacia o l'esecutibilità del Pegno o dei diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto; e
 - (h) salvo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, a non cedere o comunque disporre della Proprietà Industriale da Registrare, in tutto o in parte, salvo quanto espressamente consentito dal Contratto di Finanziamento.

7. ESCUSSIONE

- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione ed in ogni momento successivo i Creditori Garantiti, per il tramite della Banca Agente, potranno:
 - (i) escutere il Pegno in conformità a quanto disposto dagli articoli 2796, 2797 e 2798 del Codice Civile o dal codice di procedura civile italiano (o da ogni altra previsione di legge applicabile);
 - (ii) far vendere la Proprietà Industriale da Registrare o parte di essa come previsto al paragrafo (b) che segue,
 - (iii) dopo che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Datore di Pegno dell'intimazione di cui all'articolo 2797, comma 1, del Codice Civile. Le Parti confermano che il termine di 5 (cinque) giorni deroga espressamente all'eventuale maggiore termine previsto dall'articolo 2797, comma 2, del Codice Civile. Rimane fermo e impregiudicato il

diritto del Datore di Pegno di proporre opposizione secondo quanto previsto dall'articolo 2797, comma 2, del Codice Civile.

- (b) Il Datore di Pegno e i Creditori Garantiti convengono, ai sensi dell'articolo 2797, ultimo comma, del Codice Civile, che i Creditori Garantiti potranno vendere la Proprietà Industriale da Registrare in tutto o in parte, anche in più rate, con o senza incanto per il tramite di un intermediario autorizzato ovvero a mezzo di un ufficiale giudiziario o altro soggetto autorizzato.
- (c) La Banca Agente imputerà i proventi dell'escussione del Pegno a soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto nella Convenzione tra Creditori, fermo restando che l'eventuale somma in eccesso dovrà essere restituita al Datore di Pegno.

8. MANTENIMENTO DEL PEGNO

8.1 Cessioni

(a) Le Parti prendono atto e convengono che in caso di:

- (i) cessione, in tutto o in parte, del Finanziamento o dei diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento;
- (ii) sostituzione della Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento; o
- (iii) cessione, in tutto o in parte, di uno o più diritti di credito dei Creditori Garantiti relativi alle Obbligazioni Garantite ai sensi del Contratto di Finanziamento,

il Pegno continuerà ad essere efficace e i relativi cessionari diverranno parti del presente Atto in qualità di Creditori Garantiti, acquistando (pro-quota al Finanziamento o altro importo ceduto) gli stessi diritti ed obblighi del cedente.

- (b) Il Datore di Pegno prende atto e acconsente a che il Certificato di Trasferimento inviato dalla Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento costituirà una notifica della cessione del presente Atto ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e di cui all'articolo 1407, primo comma, del Codice Civile.
- (c) I Creditori Garantiti prendono atto e accettano che la ricezione da parte della Banca Agente del Certificato di Trasferimento o l'Accordo di Cessione ai sensi del Contratto di Finanziamento costituirà adeguata notifica di cessione ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e dell'articolo 1407, comma 1, del Codice Civile.

8.2 Impegni

Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 8.1 (*Cessioni*) che precede, in caso di:

- (a) cessione o sostituzione ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 8.1(*Cessioni*);
- (b) novazione oggettiva o novazione soggettiva di una o più Obbligazioni Garantite;
- (c) modifica delle disposizioni del Contratto di Finanziamento,

il Pegno rimarrà valido ed efficace e il Datore di Pegno, su richiesta della Banca Agente e nei modi e nei tempi specificati da quest'ultima, dovrà sottoscrivere qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione, e fare tutto quanto necessario o appropriato, secondo la ragionevole opinione della Banca Agente, per mantenere la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno,

fermo restando che ogni costo o spesa da sostenersi a tal fine sarà ripartito secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.

9. LA BANCA AGENTE

(a) Ciascun Creditore Garantito (diverso dalla Banca Agente) con la sottoscrizione del presente Atto conferisce alla Banca Agente ogni più ampio potere affinché la Banca Agente, per il tramite di un suo legale rappresentante, dirigente, quadro direttivo in servizio presso la stessa o procuratore, agendo in nome e per conto di ciascun Creditore Garantito e, ove occorresse, con espressa autorizzazione di cui all'art. 1395 del codice civile, possa:

(i) esercitare i diritti, poteri e facoltà, sottoscrivere i documenti e compiere le azioni il cui esercizio, sottoscrizione o compimento, ai sensi del presente Atto, spetti ai Creditori Garantiti;

(ii) sottoscrivere:

(A) qualsiasi accordo modificativo o integrativo del presente Atto;

(B) qualsiasi ulteriore atto o documento che debba essere sottoscritto ai sensi del presente Atto o in conformità con le previsioni del medesimo, ivi inclusi gli atti di estensione del Pegno ai sensi dell'articolo 4 (*Estensione del Pegno*); e

(C) qualsiasi accordo o documento necessario alla cancellazione del Pegno, ivi incluso un atto di assenso alla cancellazione di pegno; e

(iii) escutere il Pegno.

(b) Nella misura in cui non siano espressamente disciplinati dal presente Atto, i rapporti tra la Banca Agente e ogni altro Creditore Garantito sono regolati dalle relative previsioni contenute nel Contratto di Finanziamento (e, per maggiore chiarezza, la Banca Agente che agisce quale mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto beneficerà delle protezioni e delle manleve ivi previste).

(c) Le Parti prendono atto e accettano che, in caso di nomina di un successore ai sensi dell'articolo 17.32 (*Sostituzione della Banca Agente*) del Contratto di Finanziamento, la sostituita Banca Agente agirà quale mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti in relazione al presente Atto e al Pegno.

10. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

10.1 Rimborso finale

Il Pegno sarà cancellato dalla Banca Agente, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, a spese e su richiesta del Datore di Pegno, in un qualsiasi momento successivo alla Data Finale di Rimborso.

10.2 Cancellazione prima della Data Finale di Rimborso

(a) Il Datore di Pegno prende atto che:

(i) il Pegno rimarrà valido ed efficace nonostante l'integrale rimborso delle obbligazioni garantite di cui ai paragrafi (a), (b), e (c) della definizione di Obbligazioni Garantite di cui al presente Atto (le "**Obbligazioni Attuali**"); e

- (ii) successivamente all'integrale rimborso delle Obbligazioni Attuali, il Pegno continuerà a garantire l'adempimento delle obbligazioni di cui al paragrafo (d) della definizione di Obbligazione Garantite di cui al presente Atto.
- (b) Le Parti prendono atto e concordano che, qualora uno o più pagamenti volti a soddisfare le Obbligazioni Attuali siano stati effettuati da un soggetto a cui non si applica la legge italiana, le disposizioni di cui al paragrafo (a) che precede dovranno intendersi modificate in conformità alla legge applicabile a tale soggetto.
- (c) Il Pegno sarà cancellato dalla Banca Agente, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, anche prima della Data Finale di Rimborso, su richiesta e a spese del Datore di Pegno, successivamente:
 - (i) al pieno e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Attuali in essere in quel momento (o il cui pagamento sia a tale data stato richiesto dalla Banca Agente); e
 - (ii) all'integrale cancellazione del Finanziamento, purché:
 - (A) i Creditori Garantiti non abbiano più alcuna obbligazione di erogare Utilizzi o altri importi ai sensi del Contratto di Finanziamento;
 - (B) alla data dell'ultimo pagamento effettuato per il soddisfacimento delle Obbligazioni Attuali non vi fosse in essere alcun Evento Rilevante; e
 - (C) il Datore di Pegno consegni alla Banca Agente la Documentazione per la Cancellazione in forma e con contenuto soddisfacente alla Banca Agente (che agirà sulla base delle istruzioni fornite alla Banca Agente secondo quanto previsto dai Documenti Finanziari) avente data non anteriore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi antecedenti la data di cancellazione del Pegno.

11. COMUNICAZIONI

11.1 Generale

Senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 11.2 (*Elezione di domicilio*) che segue, l'articolo 22.6 (*Comunicazioni*) del Contratto di Finanziamento si applicherà alle comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente Atto.

11.2 Elezione di domicilio

- (a) Ai fini di tutte le comunicazioni riguardanti procedimenti connessi al presente Atto il Datore di Pegno elegge irrevocabilmente domicilio presso la propria sede legale in Italia.
- (b) Salvo nel caso in cui vi sia in essere un Evento Rilevante, il Datore di Pegno potrà variare il domicilio eletto ai sensi del paragrafo (a) che precede dandone comunicazione scritta alla Banca Agente, purché il nuovo domicilio eletto sia in Italia. La nuova elezione di domicilio sarà efficace trascorsi 5 (*cinque*) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca Agente.

12. VARIE

12.1 Esercizio di diritti e rinunce

(a) I diritti dei Creditori Garantiti di cui al presente Atto:

- (i) possono essere esercitati ogniqualvolta sia necessario; e
- (ii) ad essi si può rinunciare solo per iscritto e specificamente.

(b) Il ritardato o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti dei Creditori Garantiti di cui al presente Atto non costituisce rinuncia a tale diritto.

12.2 Rimedi cumulativi

I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto a favore dei Creditori Garantiti si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui i Creditori Garantiti sono titolari ovvero legittimati in via contrattuale (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui al Contratto di Finanziamento o agli altri Documenti Finanziari) ovvero ai sensi di legge.

12.3 Ulteriori garanzie

La garanzia costituita con il presente Atto si aggiunge e non pregiudica in alcun modo le ulteriori garanzie di cui siano o divengano titolari i Creditori Garantiti per le Obbligazioni Garantite.

12.4 Modifiche

Nessuna modifica al presente Atto sarà efficace se non effettuata per iscritto dal Datore di Pegno e dalla Banca Agente.

12.5 Responsabilità dei Creditori Garantiti

I Creditori Garantiti non saranno responsabili, salvo il caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati al Datore di Pegno in seguito all'esercizio o mancato esercizio dei diritti, azioni o rimedi a essi spettanti ai sensi del presente Atto.

12.6 Rinuncia al diritto di regresso

(a) Il Datore di Pegno espressamente ed irrevocabilmente rinuncia, nell'interesse dei Creditori Garantiti, ad ogni diritto di regresso o surrogazione o simili di cui sia titolare ed esercitabile in seguito all'escussione del Pegno e si impegna a confermare tale rinuncia per iscritto su richiesta scritta della Banca Agente al momento della, o successivamente alla, escussione del Pegno.

(b) I Creditori Garantiti riconoscono e accettano irrevocabilmente la rinuncia ai diritti di regresso e surrogazione del Costituente ai sensi del paragrafo (a) del presente Articolo.

12.7 Conflitto tra disposizioni

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Atto e del disposizioni di cui al Contratto di Finanziamento, queste ultime prevarranno in ogni caso.

13. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e

confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali.

14. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

14.1 Legge regolatrice

Il presente Atto e le obbligazioni extracontrattuali dallo stesso derivanti sono regolati dal diritto italiano.

14.2 Foro competente

- (a) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia relativa al presente Atto.
- (b) Il presente Articolo è a beneficio dei Creditori Garantiti. Nei limiti consentiti dalla legge i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Costituente dinanzi ogni altro foro competente

15. TASSE E SPESE

- (a) Tutte le tasse, imposte, i costi e le spese (ivi incluse quelle legali, entro i limiti stabiliti separatamente, e notariili) relativi o comunque connessi alla predisposizione, negoziazione ed esecuzione del presente Atto, ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, nonché in relazione all'attuazione delle formalità necessarie ai fini della costituzione del Pegno sono ad esclusivo carico del Datore di Pegno.
- (b) Resta in ogni caso inteso che tutti i costi, oneri e spese derivanti o comunque connessi alla cessione da parte dei Creditori Garantiti dell'Atto e dei diritti e/o obblighi da esso derivanti, saranno interamente sostenute dal relativo cedente e/o cessionario, sulla base degli accordi tra gli stessi interlocutori.
- (c) Si precisa nuovamente, per quanto occorrer possa, che le Parti hanno optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (come successivamente modificato e integrato), in relazione all'operazione di finanziamento e agli Utilizzi a valere sulle Linee di Credito e, pertanto, il Pegno costituito con il presente Atto beneficia dell'imposta sostitutiva prevista dai surriferiti articoli ed è esente dall'imposta di bollo e di registro.

Le parti richiedono che la presente scrittura rimanga depositata negli atti del notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni, ai sensi di legge.

Milano, 23 dicembre 2019

f.to Lanzotti Gian Luca

f.to Alessandro Salvadori

N. 20193 di repertorio

N. 10357 di raccolta

lo sottoscritto CESARE GATTONI notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano attesto che le sottoscrizioni apposte in fine della scrittura che precede, sui fogli intermedi e sugli allegati "1", "2", "3", "4", "5" e "6", dai signori:

- **LANZOTTI GIAN LUCA**, nato a Modena il giorno 5 agosto 1968 e domiciliato a Soliera (MO) via Meucci n. 37, nella propria qualità di amministratore in rappresentanza della società "**KICKOFF S.P.A.**", società con unico socio, con sede legale in Campi Bisenzio (FI), via Albert Einstein n. 24, capitale sociale Euro 2.300.000,00 (duemilioneitrecentomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 01656590484, partita IVA n. 00266130970, R.E.A. FI-554753, munito degli occorrenti poteri in forza della riunione del consiglio di amministrazione in data 23 dicembre 2019;

- **SALVADORI ALESSANDRO**, nato a Firenze il giorno 20 settembre 1961 e domiciliato per la carica a Firenze Via Leone Pancaldo n. 4, nella propria qualità di procuratore in rappresentanza della società "**MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.**" in forma abbreviata anche "**MPS BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.**" oppure "**MPS CAPITAL SERVICES S.P.A.**", avente sede Legale in Firenze via Leone Pancaldo n. 4, capitale sociale euro 1.669.516.282,10 (unmiliardoseicentosessantannovemilionicinquecentosedicimiladuecentottantadue virgola dieci), interamente versato, codice fiscale, Partita IVA, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00816350482, iscritta al R.E.A. FI-447293, munito degli occorrenti poteri in forza di procura ricevuta dal notaio di Empoli Filippo Lazzeroni in data 17 dicembre 2014 n. 19362/6198 di repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Empoli in data 29 dicembre 2014 al numero 6454 Serie 1T, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze, della identità personale, qualifica e poteri dei quali sono certo, sono state apposte alla mia presenza alle ore 12.05 (dodici e zero cinque).

Le parti mi hanno dispensato dalla lettura della scrittura che precede.

Milano, via San Vittore n. 39, oggi 23 - ventitre - dicembre 2019 - duemiladiciannove.


f.to Cesare Gattoni notaio



Allegato 1 al N. 20193 di Repertorio N. 10357 di Raccolta

ALLEGATO 1
TERMINI PRINCIPALI DEL FINANZIAMENTO

- Importo** Pari ad Euro 20.000.000,00, suddiviso nelle seguenti linee di credito:
- (a) una linea per cassa c.d. 'amortizing' a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo pari ad Euro 8.500.000,00 (otto milioni cinquecentomila/00) (la Linea di Credito A);
 - (b) una linea per cassa c.d. 'bullet' a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo pari ad Euro 8.500.000,00 (otto milioni cinquecentomila/00) (la Linea di Credito B);
 - (c) una linea per cassa 'revolving' a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo fino ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) (la Linea di Credito RCF).
- Mutuatario** (a) Kickoff SpA
- Erogazione** (b) Con riferimento alla Linea di Credito A e alla Linea di Credito B, alla Linea di Credito B in un'unica soluzione, nel relativo Periodo di Disponibilità;
- (c) con riferimento alla Linea di Credito RCF, in uno o più utilizzi nel relativo Periodo di Disponibilità.
- Tasso di Interesse** (a) Con riferimento alla Linea di Credito A e alla Linea di Credito RCF, tasso EURIBOR (su base 360 giorni), aumentato di un margine pari a 290 punti base in ragione d'anno;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito B, tasso EURIBOR (su base 360 giorni), aumentato di un margine pari a 340 punti base in ragione d'anno.
- Sono previsti meccanismi di *step-up* e *step-down* del margine di ciascuna Linea di Credito in funzione del livello del Leverage Ratio, ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 9.3 (*Variazione del Margine*) del Contratto di Finanziamento.
- Rimborso** (a) Con riferimento alla Linea di Credito A secondo un piano di ammortamento di n. [11] rate aventi scadenza, rispettivamente, il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno solare a partire dal [31 dicembre 2020], fino alla relativa Data di Scadenza Finale;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito B in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza Finale;
- (c) con riferimento alla Linea di Credito RCF: alla data di scadenza di ciascun utilizzo di natura rotativa, fino alla relativa Data di Scadenza Finale.



A LLEGATO 2 al N. 2048 del Repertorio
 N. 10359 di Rassegna
 PROPRIETA' INDUSTRIALE

**ALLEGATO MARCHI (TRADEMARKS)
 REGISTRAZIONI E RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO¹**

Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di		Data di registrazione
			richiesta di registrazione	registrazione	
FOLLOW THE SUN	Unione Europea (Comunità)	Registrato	4858798	4858798	1/24/2007
FOLLOW THE SUN	Unione Europea (Comunità)	Registrato	5556378	5556378	11/27/2007
FOLLOW THE SUN	Israele	Registrato	F11997CD01078	362017000025148	10/23/1997
FOLLOW THE SUN	USA	Registrato	78-981213	8242238	05/15/2007
GOLDEN WAVE	Israele	Registrato	RM2006C002079	302006901401781	03/31/2006
HYBRIDEM	Israele	Registrato	F12006C700081	302006901408038	08/04/2006
RAINBOW and Design 	Unione Europea (Comunità)	Registrato	1047190	1047190	8/12/2002
RAINBOW and Design (New Design) 	Unione Europea (Comunità)	Registrato	2520633	2520633	6/28/2004
RAINBOW DESIGN 	Bahamas	Registrato	26102	26102	8/12/2002
RAINBOW DESIGN 	Repubblica Domenica	Registrato	2003-16148	135527	5/30/2003
RAINBOW DESIGN 	Israele	Registrato	F12004C007868	1110750	5/7/2008
RAINBOW DESIGN 	Tailandia	Registrato	549339	TN2221284	06/09/2005
RAINBOW DESIGN 	USA	Registrato	75141608	2125077	12/30/1997
SUN DESIGN 	Antigua e Barbuda	Registrato	90-05	6573	10/12/2006
SUN DESIGN 	Argentina	Registrato	2-605-281	2124872	11/03/2006
Sun Design	Australia	Registrato	1480480	1480480	10/12/2012

¹ Alla data del 26 novembre 2019.

Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di		Data di Registrazione
			Richiesta di Registrazione	Numero di Registrazione	
					
SUN DESIGN 		Registrato			
SUN DESIGN 	Barbados	Registrato	81-20815	81-20815	09/25/2013
SUN DESIGN 	Belize	Registrato	3464-05	3464-05	10/26/2005
SUN DESIGN 	Bolivia	Registrato	5M-1824	107078-C	12/14/2006
SUN DESIGN 	Cile	Registrato	688426	1194922	01/02/2006
SUN DESIGN 	Colombia	Registrato	5050182	307951	12/27/2005
SUN DESIGN 	Costa Rica	Registrato	2005-4034	157649	03/20/2006
SUN DESIGN 	Dominica	Registrato	119-05	119-05	09/13/2005
SUN DESIGN 	Ecuador	Registrato	1581-01	1755-06	03/29/2006
SUN DESIGN 	El Salvador	Registrato	2005049020	246 Bx 57 Pg 495-56	02/10/2006
SUN DESIGN 	Guatemala	Registrato	2005-9370	146633	12/07/2006
SUN DESIGN 	Guyana	Registrato	20953	20953	08/20/2009
SUN DESIGN 	Haiti	Registrato	1065-G	226 Reg 176	01/09/2012
SUN DESIGN 	Honduras	Registrato	11263-2005	98832	11/10/2006
SUN DESIGN 	Italia	Registrato	F12099C001153	1258615	06/11/2010
SUN DESIGN 	Italia	Registrato	F12099C001399	302161501166553	10/03/2007
SUN DESIGN 	Jamaica	Registrato	46858	46858	04/18/2006

*Scavali
per*




Alpe

Nome Marchia	Paese	Stato	Numero di Richiesta di Registrare	Numero di Registrare	Data di Registrare
 SUN DESIGN		Registrato			
 SUN DESIGN	Messico	Registrato	728960	899498	09/18/2005
 SUN DESIGN	Panama	Registrato	143325-01	143325-01	03/28/2006
 SUN DESIGN	Paraguay	Registrato	14767	28585	01/03/2006
 SUN DESIGN	Peru	Registrato	250905	112305	02/02/2006
 SUN DESIGN	St. Lucia	Registrato	7-2005-218	7M-2005-000118	01/24/2006
 SUN DESIGN	St. Vincent e Grenadine	Registrato	176-2005	176-2005	08/14/2007
 SUN DESIGN	Suriname	Registrato	19846	19846	05/30/2006
 SUN DESIGN	Trinidad e Tobago	Registrato	36130	36130	03/07/2006
 SUN DESIGN	Uruguay	Registrato	429397	429397	11/22/2012
 SUN DESIGN	Venezuela	Registrato	11107-2005	P280219	09/05/2007
 Sun Design	Vietnam	Registrato	A-2012-12215	208127	07/13/2013
SUNDEK	Organizzazione della Proprietà Intellettuale Africana (OAPI)	Registrato	3301403083	83477	08/30/2015
SUNDEK	Organizzazione della Proprietà Intellettuale Africana (OAPI)	Registrato	3201201270 OEA-K742012	72753	03/29/2013
SUNDEK	Algeria	Registrato	1369	81166	07/10/2013
SUNDEK	Andorra	Registrato	26826	81984	06/14/2012
SUNDEK	Angola	Pubblicato	93290-12		

Numero di Marchio	Paese	Classe	Numero di		
			Domanda di Registrazione	Registri di Registrazione	Data di Registrazione
SUNDEK	Antigua e Barbados	Registrato	88-05	857-	10/12/2006
SUNDEK	Argentina	Registrato	3043993	2578572	05/18/2013
SUNDEK	Argentina	Registrato	2-606-232	2-303-830	07/25/2005
SUNDEK	Aruba	Depositato	IM-120825-31		
SUNDEK	Aruba	Depositato	NOT YET AVAILABLE		
SUNDEK	Australia	Registrato	120542	120542	10/15/1954
SUNDEK	Barbados	Registrato	81-20816	81-20816	02/18/2007
SUNDEK	Barbados	Depositato	81-30566		
SUNDEK	Belize	Registrato		4504-07	10/22/2007
SUNDEK	Bolivia	Registrato	SM-1823	107095-C	12/14/2006
SUNDEK	Bosnia e Erzegovina	Registrato	9A21014848A	9A21014848	09/14/2011
SUNDEK	Brunei Darussalam	Registrato	43197	43197	08/25/2012
SUNDEK	Camogia	Registrato	47052	MA-51764-14	05/16/2014
SUNDEK	Cape Verde	Registrato	1923-2012	1923-2012	10/28/2016
SUNDEK	Cile	Registrato	888425	1199327	01/02/2006
SUNDEK	Colombia	Registrato	05-5050165	347337	06/26/2007
SUNDEK	Colombia	Registrato	12-12322	488020	02/28/2014
SUNDEK	Cook Cook I	Pubblicato	N/A		
SUNDEK	Costa Rica	Registrato	2005-4093	157597	03/29/2006
SUNDEK	Croazia	Registrato	200101690A	201010990	06/07/2010
SUNDEK	Dominica	Registrato	120-05	120-05	08/13/2005
SUNDEK	Repubblica Dominicana	Registrato	2013-11856	205476	08/15/2013
SUNDEK	Ecuador	Registrato	158160	6166	05/23/2007
SUNDEK	El Salvador	Registrato	2005049019	24 Book 57 Pg 45- 30	02/02/2006
SUNDEK	Figi	Registrato	576-2012	576-2012	08/13/2012
SUNDEK	Francia	Registrato	12 3 826 089	12 3 836 089	06/11/2012
SUNDEK	Grenada	Registrato		068	01/14/2013
SUNDEK	Guatemala	Registrato	2005-03671	144143	05/08/2006
SUNDEK	Guyana	Registrato	20-552A	20952	09/09/2006
SUNDEK	Haiti	Registrato	1066-01	237 Reg 176	01/09/2012
SUNDEK	Honduras	Registrato		98158	05/04/2006
SUNDEK	India	Registrato	2372140	2372140	07/30/2012
SUNDEK	Indonesia	Registrato	DM: 2012 028492	DM: 200534612	02/03/2014
SUNDEK	Int'l Registration Solo Protocollo di Madrid	Registrato			
SUNDEK	Italia	Registrato	40028038	1123031	03/23/2012
SUNDEK	Italia	Registrato	F12003C001400	1066252	10/08/2007
SUNDEK	Italia	Registrato	611996C060312	301009601763366	08/09/2009
SUNDEK	Italia	Registrato	RM2013C002152	1573520	01/21/2014
SUNDEK	Jamaica	Registrato	46859	46859	05/23/2005
SUNDEK	Giordania	Registrato	124891	124491	03/14/2012
SUNDEK	Kenya	Registrato	KS-M-2010-533	15725	06/30/2010
SUNDEK	Kuwait	Registrato	127697	129422	02/26/2016
SUNDEK	Libano	Registrato	143826	143825	06/21/2012
SUNDEK	Macedonia	Registrato	1M-2010-899	18676	10/27/2011
SUNDEK	Malaysia	Registrato	2012056307	2012056367	11/27/2013

*Small
Label*



Clay


Name/Marking	Class	Kind	Number of Registrations	Number of Registrations	Date of Registrations
SUNDEK	Maldives	Publicitario	N/A		
SUNDEK	Isola Marshall	Publicitario	N/A		
SUNDEK	Mauritius	Registrato	MU-M-12-15373	13482-2012	06/18/2012
SUNDEK	Mexico	Registrato	728355	898281	08/30/2005
SUNDEK	Mexico	Registrato	1380250	1407252	10/28/2013
SUNDEK	Montenegro	Registrato	2-2010-189	07336	01/28/2013
SUNDEK	Nuova Zelanda	Registrato	958025	958025	08/14/2012
SUNDEK	Nicaragua	Registrato	2005-002842	2011092147 LM	01/24/2012
SUNDEK	Panama	Registrato	143324-01	143324-01	07/09/2006
SUNDEK	Panama	Registrato	222981	222981	04/22/2013
SUNDEK	Paraguay	Registrato	14786	427819	01/06/2006
SUNDEK	Peru	Registrato	250955	154658	07/02/2009
SUNDEK	Samoa	Registrato	8327	8327	08/19/2013
SUNDEK	Arabia Saudita	Registrato	185839	1442-21	05/31/2013
SUNDEK	Sarbia	Registrato	2-078-10	81806	10/28/2010
SUNDEK	Seychelles	Registrato	258-2012	15631	08/06/2012
SUNDEK	South Africa	Registrato	2012-23950	2012-23950	04/30/2015
SUNDEK	St. Kitts and Nevis	Depositato	0151-2012		
SUNDEK	St. Lucia	Registrato	1-2005-121	TM-2005-000121	01/24/2006
SUNDEK	St. Vincent and the Grenadines	Registrato	175-2005	175-2005	07/06/2007
SUNDEK	Suriname	Registrato	19847	19847	09/30/2005
SUNDEK	Trinidad eTobago	Registrato	36131	36131	04/28/2008
SUNDEK	Tunisia	Registrato	TN-E-2012-00685	TN-E-2012-00685	05/28/2013
SUNDEK	Emirati Arabi Uniti	Registrato	172940	172940	08/20/2013
SUNDEK	US	Registrato	85-569136	4718736	04/14/2015
SUNDEK	Uruguay	Registrato	429307	429307	11/21/2011
SUNDEK	Uruguay	Registrato	429308	429308	12/13/2012
SUNDEK	Venezuela	Registrato	013106-2005	9363994	08/31/2007
SUNDEK	Venezuela	Registrato	6220-2013	5267991	04/09/2014
SUNDEK	Vietnam	Registrato	4-2012-13214	209126	07/19/2013
SUNDEK (with Kohlsaat)	Giappone	Registrato		824830	07/09/1988
SUNDEK and Design		Registrato			
 SUNDEK	Bahamas		26301	26301	08/12/2013
 SUNDEK and Design	Brasile	Depositato Registrato	826376088		
 SUNDEK	Canada	Registrato	506087	289583	04/05/1984
 SUNDEK	Repubblica Dominicana	Registrato	2001-28149	135525	05/20/2013

Name of mark	Class	Date	Form to #		
			Number of Registrations	Number of Registrations	Date of Registrations
SUNDEK and Design 	Unione Europea (Comunità)	Registrato	006102206	006102206	08/17/2008
SUNDEK and Design 	Unione Europea (Comunità)	Registrato	001047228	001047228	12/15/2008
SUNDEK and Design 	Grecia	Registrato	97971	97971	07/19/1993
SUNDEK and Design 	Honduras	Registrato		46854	10/20/1986
SUNDEK and Design 	Italia	Registrato		1298320	10/06/1986
SUNDEK and Design 	Giappone	Registrato	063112887	2329730	08/30/1991
SUNDEK and Design 	Kuwait	Registrato	127698	129423	02/24/2016
SUNDEK and Design 	Tailandia	Registrato	549338	242812	06/07/2006
SUNDEK and Design 	Stati Uniti d'America	Registrato	72-442932	984566	05/21/1974
SUNDEK and Design (feminine version) 	Unione Europea (Comunità)	Registrato	005919899	005919899	05/05/2008
SUNDEK and Sun Design 	Kiribati	Registrato	1182221	3241	11/28/2012
SUNDEK and Sun Design 	Isole Salomone	Registrato	3181	3181	08/21/2003
SUNDEK and Sun Design 	Gran Bretagna	Registrato	1182221	1182221	09/21/1982
SUNDEK E LE SUE 	Svizzera	Registrato	1740-2003	510394	03/24/2003

Samuel Sabatini










Alpi

Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di Richiesta di Registratura	Numero di Registratura	Data di Registratura
 SUNDESK					
SUNDESK RIDE and Design 	Unione Europea (Comunità)	Registrato	ES06102839	05/21/2008	08/28/2008

Grazie per aver
 chiesto informazioni


ALLEGATO 3 al N. 2093 di Repertorio
 N. 10357 di Reclamo
 PROPRIETÀ INDUSTRIALE DA REGISTRARE













**ALLEGATO MARCHI (TRADEMARKS)
 REGISTRAZIONI E RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO¹**

Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di		Data di Registrazione
			Richiesta di Registrazione	Registrazione	
FOLLOW THE SUN	Unione Europea (Comunità)	Registrato	4858098	4858098	1/23/2007
FOLLOW THE SUN	Unione Europea (Comunità)	Registrato	5556378	5556378	11/22/2007
FOLLOW THE SUN	Italia	Registrato	111997001073	262017000025148	10/23/1987
FOLLOW THE SUN	USA	Registrato	78 931213	3242258	05/15/2007
GOLDEN WAVE	Italia	Registrato	RAA2006C002079	302068931401781	03/31/2006
HYBRIDENIM	Italia	Registrato	FI2006C100581	302068931439533	08/04/2006
RAINBOW and Design 	Unione Europea (Comunità)	Registrato	1047180	1047180	8/12/2002
RAINBOW and Design (New Design) 	Unione Europea (Comunità)	Registrato	2520633	2520633	4/29/2004
RAINBOW DESIGN 	Bahamas	Registrato	26102	26102	8/13/2003
RAINBOW DESIGN 	Repubblica Domenica	Registrato	2003-18148	135527	5/30/2003
RAINBOW DESIGN 	Italia	Registrato	102064C00868	1110750	5/17/2008
RAINBOW DESIGN 	Tahiti	Registrato	549239	TM221284	06/05/2005
RAINBOW DESIGN 	USA	Registrato	75141638	2125077	12/30/1997
SUN DESIGN 	Antigua e Barbuda	Registrato	90-05	6573	10/12/2006
SUN DESIGN 	Argentina	Registrato	2.606.231	2124827	11/03/2006
Sun Design	Australia	Registrato	1489480	1489480	10/22/2012

¹ Alla data del 26 novembre 2019.





Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di richiesta di Registrazione	Numero di Registrazione	Data di Registrazione
					
SUN DESIGN		Registrato			
	Berbador	Registrato	81-20815	81-20815	09/25/2013
SUN DESIGN		Registrato			
	Belize	Registrato	1864-05	1864-05	10/28/2005
SUN DESIGN		Registrato			
	Brasile	Registrato	SM-1828	107076-C	12/14/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	Cile	Registrato	688426	1194322	01/03/2016
SUN DESIGN		Registrato			
	Colombia	Registrato	9030162	307991	12/27/2005
SUN DESIGN		Registrato			
	Costa Rica	Registrato	2005-4004	157649	03/20/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	Dominica	Registrato	119-05	119-05	09/19/2005
SUN DESIGN		Registrato			
	Ecuador	Registrato	1581-01	1758-06	03/29/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	El Salvador	Registrato	20050496201	246 Rk S7 Pg 495-96	02/10/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	Guatemala	Registrato	2005-3927	146633	12/07/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	Guyana	Registrato	2/954	2/953	08/20/2003
SUN DESIGN		Registrato			
	Haïti	Registrato	1065-G	725 Reg 176	11/09/2012
SUN DESIGN		Registrato			
	Honduras	Registrato	11263-2005	89832	11/10/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	India	Registrato	FI/2005/001133	1258615	03/12/2010
SUN DESIGN		Registrato			
	Israele	Registrato	FI2005/0011309	3070039011646337	11/19/2010
SUN DESIGN	Giamaica	Registrato	46828	46828	04/19/2006

Handwritten signatures and initials, including "Lamb" and "Soni".


Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di Richiesta di Registrazione	Numero di Registrazione	Data di Registrazione
		Registrato			
	Messico	Registrato	728960	899499	09/19/2005
SUN DESIGN		Registrato			
	Panama	Registrato	143325-01	143325-01	03/18/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	Paraguay	Registrato	14767	285355	01/03/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	Peru	Registrato	250805	112095	02/01/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	St. Lucia	Registrato	7-2005-118	789-2005-0001118	01/24/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	St. Vincent e Grenadines	Registrato	176-2005	176-2005	09/14/2007
SUN DESIGN		Registrato			
	Suriname	Registrato	19846	19846	08/30/2005
SUN DESIGN		Registrato			
	Trinidad e Tobago	Registrato	36130	36130	05/07/2006
SUN DESIGN		Registrato			
	Uruguay	Registrato	429367	429367	11/22/2012
SUN DESIGN		Registrato			
	Venezuela	Registrato	11107-2005	F280219	09/05/2007
Sun Design		Registrato			
	Vietnam	Registrato	4-2012-13215	209127	07/19/2013
SUNDEK	Organizzazione della Proprietà Intellettuale Africana (OAPI)	Registrato	1201403983	83477	06/30/2015
SUNDEK	Organizzazione della Proprietà intellettuale Africana (OAPI)	Registrato	3201201870	72753	05/28/2013
SUNDEK	Algeria	Registrato	1361	82166	07/10/2013
SUNDEK	Andorra	Registrato	26395	31384	06/14/2012
SUNDEK	Angola	Publicato	31289-17		



Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di		Data di
			Richiesta di	Registrazione	
SUNDEK	Antigua e Barbuda	Registrato	88-05	8571	10/12/2006
SUNDEK	Argentina	Registrato	3045993	3578572	05/18/2013
SUNDEK	Argentina	Registrato	2-605-332	2-303-890	07/26/2009
SUNDEK	Aruba	Depositato	MA-120829-91		
SUNDEK	Aruba	Depositato	NOT VET		
SUNDEK	Aruba	Depositato	AVAILABILI		
SUNDEK	Australia	Registrato	120542	120542	10/13/1994
SUNDEK	Barbados	Registrato	81-20816	81-20816	02/14/2007
SUNDEK	Barbados	Registrato	81-20806		
SUNDEK	Belize	Registrato		8894-07	11/22/2007
SUNDEK	Bolivia	Registrato	SM-1823	107095-C	12/14/2006
SUNDEK	Bosnia e Erzegovina	Registrato	BAZ1014848A	BAZ1014848	09/14/2012
SUNDEK	Brunei Darussalam	Registrato	43197	43197	08/26/2012
SUNDEK	Canada	Registrato	47057	84-51744-14	05/16/2014
SUNDEK	Cape Verde	Registrato	1923-2012	1923-2012	10/28/2016
SUNDEK	Cile	Registrato	688425	1199927	01/07/2006
SUNDEK	Colombia	Registrato	05-5020165	247437	08/26/2007
SUNDEK	Colombia	Registrato	13-11222	488730	02/28/2014
SUNDEK	Isole Cook	Publicato	N/A		
SUNDEK	Costa Rica	Registrato	2025-4023	157597	03/20/2005
SUNDEK	Croazia	Registrato	20011070A	20011070I	06/01/2010
SUNDEK	Dominica	Registrato	1201-05	1201-05	09/13/2005
SUNDEK	Repubblica Dominicana	Registrato	2013-13856	205476	08/15/2013
SUNDEK	Ecuador	Registrato	108100	6166	05/22/2007
SUNDEK	Ecuador	Registrato		24 Book 17 Pg 49	
SUNDEK	El Salvador	Registrato	2005049019	50	02/02/2005
SUNDEK	Fiji	Registrato	576-2012	576-2012	08/19/2012
SUNDEK	Francia	Registrato	12 3 926 099	12 3 926 099	06/11/2012
SUNDEK	Giamaica	Registrato		068	01/14/2013
SUNDEK	Guatemala	Registrato	2005-03971	144143	08/08/2006
SUNDEK	Guyana	Registrato	20-912A	20952	08/09/2009
SUNDEK	Haiti	Registrato	1166-05	227 Reg 176	01/09/2012
SUNDEK	Honduras	Registrato		98158	08/04/2006
SUNDEK	India	Registrato	2372140	2372146	07/30/2012
SUNDEK	Indonesia	Registrato	DOI 2112 (23849)	DOI 2112 (23849)	02/03/2014
SUNDEK	Incl. Registrato in Solo Protocollo di Madrid	Registrato		1128031	03/28/2012
SUNDEK	Irlanda	Registrato	F12004C201400	1066252	10/03/2017
SUNDEK	Italia	Registrato	811994C000392	80200501763366	09/09/2009
SUNDEK	Italia	Registrato	RM20034C002153	1573520	01/21/2014
SUNDEK	Jamaica	Registrato	68855	48878	05/23/2005
SUNDEK	Giordania	Registrato	124091	124491	03/14/2012
SUNDEK	Kazakistan	Registrato	KS-M-2010-533	15725	06/10/2010
SUNDEK	Kuwait	Registrato	127667	128422	02/24/2015
SUNDEK	Lettonia	Registrato	143826	143826	06/21/2012
SUNDEK	Maccedonia	Registrato	114-2010-649	18978	10/27/2011
SUNDEK	Moldavia	Registrato	2012056167	2012056167	10/29/2012


[Handwritten signatures]

Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di Richiesta di Registrazione	Numero di Registrazione	Data di Registrazione
SUNDEK	Maltoye	Publicato	N/A		
SUNDEK	Isola Marshall	Publicato	N/A		
SUNDEK	Maaribus	Registrato	881-88-12-15375	13482-2012	06/28/2012
SUNDEK	Messico	Registrato	728959	898281	08/30/2009
SUNDEK	Messico	Registrato	1380256	1407252	10/28/2013
SUNDEK	Montenegro	Registrato	Z-2010-189	07136	01/29/2013
SUNDEK	Nuova Zelanda	Registrato	958825	958825	03/14/2012
SUNDEK	Nicaragua	Registrato	2005-092643	201092147 IM	01/24/2011
SUNDEK	Panama	Registrato	143324-01	143324-01	07/05/2006
SUNDEK	Paraguay	Registrato	222381	222381	04/22/2013
SUNDEK	Paraguay	Registrato	14766	427919	01/04/2006
SUNDEK	Peru	Registrato	250935	154659	07/03/2009
SUNDEK	Samoa	Registrato	6327	6327	08/16/2013
SUNDEK	Arabia Saudita	Registrato	185829	1842-31	05/31/2013
SUNDEK	Serbia	Registrato	Z-974-10	61809	10/26/2010
SUNDEK	Seychelles	Registrato	858-2012	10631	08/06/2012
SUNDEK	Sud Africa	Registrato	2012-23930	2012-23930	04/30/2015
SUNDEK	St. Kitts and Nevis	Depositato	0151-2012		
SUNDEK	St. Lucia	Registrato	T-2005-121	TNA-2005-000121	01/30/2006
SUNDEK	St. Vincent and the Grenadines	Registrato	175-2005	175-2005	07/06/2007
SUNDEK	Suriname	Registrato	19847	19847	06/06/2006
SUNDEK	Trinidad e Tobago	Registrato	26131	26131	04/28/2009
SUNDEK	Tunisia	Registrato	TN-E-2012-00685	TN-E-2012-00685	05/23/2013
SUNDEK	Emirati Arabi Uniti	Registrato	172940	172940	08/20/2013
SUNDEK	US	Registrato	85-569536	4718736	04/14/2015
SUNDEK	Uruguay	Registrato	429399	429637	11/21/2011
SUNDEK	Uruguay	Registrato	429399	429399	12/13/2012
SUNDEK	Venezuela	Registrato	011106-2005	P363894	08/31/2017
SUNDEK	Venezuela	Registrato	0720-2013	5157991	04/09/2014
SUNDEK	Vietnam	Registrato	4-2012-15214	209126	07/19/2013
SUNDEK (with Sakakami)	Giappone	Registrato		824850	07/09/1995
SUNDEK and Design		Registrato			
 SUNDEK	Bahamas		26101	26101	08/12/2003
SUNDEK and Design					
 SUNDEK	Brasile	Depositato	836376088		
SUNDEK and Design		Registrato			
 SUNDEK	Canada		506080	289583	04/06/1994
SUNDEK and Design		Registrato			
 SUNDEK	Repubblica Dominicana		2005-16149	135525	05/30/2013

Nome Marchio	Paese	Stato	Numero di protezione di Rechtsschutz	Numero di Registration	Data di Registration
SUNDEK and Design 	Unione Europea (Comunità)	Registrazione		006102206	08/17/2009
SUNDEK and Design 	Unione Europea (Comunità)	Registrazione	001047226	001047226	12/15/2000
SUNDEK and Design 	Grecia	Registrazione	87971	87971	07/19/1993
SUNDEK and Design 	Honduras	Registrazione		46864	10/10/1986
SUNDEK and Design 	Italia	Registrazione		1298020	10/06/1986
SUNDEK and Design 	Ciappone	Registrazione	063112587	2328780	08/30/1991
SUNDEK and Design 	Kuwait	Registrazione	127698	129423	02/26/2016
SUNDEK and Design 	Tailandia	Registrazione	549338	342812	06/07/2006
SUNDEK and Design 	Stati Uniti d'America	Registrazione	72-442992	384565	05/21/1974
SUNDEK and Design (feminine version) 	Unione Europea (Comunità)	Registrazione	005019899	005019899	05/05/2008
SUNDEK and Sun Design 	Kiribati	Registrazione	1182221	3241	11/28/2012
SUNDEK and Sun Design 	Isole Salomone	Registrazione	3181	3181	08/21/2003
SUNDEK and Sun Design 	Gran Bretagna	Registrazione	1182221	1182221	09/27/1992
SUNDEK DESIGN	Svizzera	Registrazione	1761-1003	520364	01/28/2003

Sanati L'ance d'ora fca 

Nome Marchia	Paese	Stato	Numero di Pubblicità di Registrazione	Numero di Registrazione	Data di Registrazione
					
SUNDESK and Design		Registata			
	Unione Europea (Comunita)		005102309	005102309	08/25/2008

Responsabile per la marca
Alberto Salvo


ATTO RELATIVO ALL'ULTERIORE PROPRIETÀ INDUSTRIALE

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [] il [] tra:

- (1) [], con sede legale a [], capitale sociale pari a [], iscritto al Registro delle Imprese di [], numero di iscrizione e codice fiscale [] in qualità di datore di pegno (il "Datore di Pegno"), e
- (2) [], con sede legale a [], capitale sociale pari a euro [], iscritto al Registro delle Imprese di [], numero di iscrizione e codice fiscale [], iscritto all'Albo delle Banche al numero [], [membro/capogruppo] del gruppo bancario [], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero [] in qualità di banca agente in proprio e in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti (come di seguito definiti e identificati nell'Allegato 2 (Creditori Garantiti Originari) ("MPSCS").

PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [] ((come [modificato/esteso] ai sensi [dell'atto/degli atti] di pegno in data []), l'"Atto di Pegno"), il Datore di Pegno ha costituito un pegno in favore dei Creditori Garantiti sulla Proprietà Industriale da Registrare (come definita nell'Atto di Pegno) a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite); e
- (B) Il Datore di Pegno intende costituire un pegno sulla proprietà industriale di cui all'Allegato 3 (La Nuova Proprietà Industriale) (la "Nuova Proprietà Industriale") ai sensi dell'articolo 4.2 (Ulteriore Proprietà Industriale) dell'Atto di Pegno.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Nel presente Atto:

"Atto" indica il presente atto.

"Banca Agente" ha il significato indicato nell'Atto di Pegno.

"Banca Finanziatrice Originaria" ha il significato indicato nell'Atto di Pegno.

"Banche Finanziatrici" indica:

- (d) la Banca Finanziatrice Originaria; e
- (e) ogni banca o altro soggetto autorizzato che dovesse diventare cessionario di una quota del Finanziamento ai sensi dell'articolo 18.2 (Consenso del Mutuatario al trasferimento da parte delle Banche Finanziatrici) del Contratto di Finanziamento che, in ogni caso, non abbia cessato di essere una Parte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

"Contratto di Finanziamento" indica il Contratto di Finanziamento di cui alla Premessa (A) dell'Atto di Pegno.

"Creditori Garantiti" indica:

- (f) la Banca Finanziatrice Originaria; e
- (g) ogni banca o altro soggetto autorizzato che dovesse diventare cessionario di una quota del Finanziamento ai sensi dell'articolo 18.2 (Consenso del Mutuatario al trasferimento da parte delle Banche Finanziatrici) del Contratto di Finanziamento che, in ogni caso, non abbia cessato di essere una Parte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

"Nuovo Pegno" ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Nuovo Pegno*).

"Obbligazioni Garantite" indica:

- (h) qualsiasi obbligazione pecuniaria, presente o futura, di ciascun Mutuatario nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento, incluse, in particolare, le obbligazioni di pagamento;
- (i) dell'importo capitale erogato di qualsiasi Linea di Credito del Finanziamento;
- (j) degli interessi (compresi gli interessi di mora) relativi a qualsiasi Linea di Credito del Finanziamento;
- (j) delle commissioni, spese, imposte, costi e indennizzi dovuti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20 (Commissioni, spese e costi) e 21 (Imposte e tasse) del Contratto di Finanziamento;
- (k) di qualsiasi ammontare relativo ai breakage costs (ove applicabili) dovuto in seguito al rimborso di una parte o dell'intero ammontare dell'importo capitale erogato del Finanziamento in data diversa da quella stabilita dal Contratto di Finanziamento;
- (l) delle spese e degli oneri sostenuti in connessione con il recupero, per via giudiziale ed esecutiva o stragiudiziale, di somme a qualsivoglia titolo dovute ai Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o dei Documenti Finanziari;
- (m) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Datore di Pegno nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 3 (Liberazione del Pegno), in relazione ai costi e alle spese da sostenersi con riferimento alla liberazione del Pegno, e dell'Articolo 12.2 (imposte e oneri);
- (n) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Mutuatario nei confronti dei Creditori Garantiti a seguito della dichiarazione di invalidità o inefficacia di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere (a) o (b) che precedono, incluse, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie ai sensi degli articoli 1338, 2033 o 2041 del codice civile;
- (o) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Mutuatario nei confronti dei Creditori Garantiti che derivasse, o potesse derivare, anche successivamente all'integrale e incondizionato adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono, dalla dichiarazione di revoca o inefficacia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della Legge Fallimentare di qualsiasi pagamento effettuato dal Mutuatario (o da qualsiasi altro terzo che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite per

conto dello stesso) per l'integrale, incondizionato, puntuale e regolare adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono,

fermo restando, a fini di chiarezza, che, qualora una qualsiasi delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b), (c) o (d) che precedono fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsivoglia ragione, ciò non comporterà il venire meno del Pegno rispetto alle altre obbligazioni garantite non oggetto di invalidità o inefficacia ricomprese nella presente definizione, le quali, pertanto, continueranno ad essere garantite, senza soluzione di continuità e senza alcun effetto novativo, dal Pegno.

"Parti" indica le parti del presente Atto.

1.2 Altre disposizioni interpretative

- (a) Le disposizioni di cui all'articolo 1.2 (*Interpretazione*) dell'Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un Documento Finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (b) I termini utilizzati nel presente Atto con l'iniziale maiuscola, e non altrimenti quiivi definiti, hanno il significato loro attribuito nell'Atto di Pegno.

2. NUOVO PEGNO

Con il presente Atto il Datore di Pegno costituisce in pegno la Nuova Proprietà Industriale a favore dei Creditori Garantiti a garanzia del corretto, puntuale ed integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite (il "Nuovo Pegno") e conferma che adempirà prontamente a quanto previsto all'articolo 4 (*Estensione del Pegno*) dell'Atto di Pegno.

3. PERFEZIONAMENTO

- (a) Il Datore di Pegno dovrà depositare:
 - (i) il presente Atto per la registrazione; e
 - (ii) la domanda di trascrizione del Pegno,a seconda dei casi:
 - (i) presso i competenti uffici marchi entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula dello stesso.
- (b) Il Datore di Pegno dovrà consegnare alla Banca Agente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuto compimento delle formalità richieste per il deposito di tutte le domande di trascrizione del Pegno di cui al paragrafo (a) che precede, copia della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante la presentazione delle istanze di trascrizione e, non appena disponibile, della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il perfezionamento della trascrizione medesima.

4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (a) Il Datore di Pegno dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti:

- (i) di essere il solo legittimo proprietario della Nuova Proprietà Industriale che, ad eccezione del Nuovo Pegno, è libera da ogni Vincolo, diritto di opzione o prefazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque ed è liberamente trasferibile;
 - (ii) che la Nuova Proprietà Industriale non è oggetto di sequestro, pignoramento o altra azione esecutiva da parte di terzi o di altre misure che potrebbero limitare la capacità di disporre della stessa o che potrebbero pregiudicare l'escussione del Nuovo Pegno;
 - (iii) che la Nuova Proprietà Industriale risulta regolarmente depositata e registrata, in conformità con le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, e che la registrazione è pienamente efficace ed attualmente in vigore ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili; e
 - (iv) che non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrari in corso ovvero minacciati per iscritto dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione alla Nuova Proprietà Industriale.
- (b) Le dichiarazioni e garanzie di cui sopra dovranno considerarsi ripetute nei termini di cui all'articolo 21.33 (*Times when representations are made*) lettera (b) del Contratto di Finanziamento.

5. DISPOSIZIONI REGOLANTI IL NUOVO PEGNO

Le Parti prendono atto e confermano che il Nuovo Pegno rientra nella definizione di "Pegno" di cui all'Atto di Pegno e che le previsioni dell'Atto di Pegno si applicano al Nuovo Pegno e alla Nuova Proprietà Industriale.

6. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali.

7. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Atto e le obbligazioni extracontrattuali dallo stesso derivanti sono regolati dal diritto italiano.
- (b) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia relativa al presente Atto.
- (c) Il presente Articolo è a beneficio dei Creditori Garantiti. Nei limiti consentiti dalla legge i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Costituente dinanzi ogni altro foro competente.

ALLEGATO 1

L'operazione di Finanziamento

Parte I

Contratto di Finanziamento

[]

Parte II

Linee di Credito

[]

ALLEGATO 2

Creditori Garantiti

[]

ALLEGATO 3

La nuova Proprietà Industriale

[]

f.to Lanzotti Gian Luca

f.to Alessandro Salvadori

f.to Cesare Gattioni notaio

Allegato 5 al N. 20193 di Repertorio, N. 10357 di Raccolta

ALLEGATO 5

ATTO RELATIVO AGLI ACCORDI DI HEDGING

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [] il [] tra

- (1) [], in qualità di datore di pegno (il "Datore di Pegno");
- (2) MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., in qualità di banca hedging (la "Banca Hedging"); e
- (3) MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., in qualità di banca agente per conto proprio e in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti (come di seguito definiti) ("MPSCS").

Le Parti sono identificate all'Allegato 1 (Le Parti originarie)

PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [] (come modificato ai sensi [dell'atto/degli atti] di pegno in data []), l'"Atto di Pegno", il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore dei Creditori Garantiti la Proprietà Industriale da Registrare (come ivi definita) di cui è titolare a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite); e
- (B) in data [], il Datore di Pegno ha sottoscritto i Contratti Hedging (come di seguito definiti).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Nel presente Atto:

"Atto" indica il presente atto.

"Creditori Garantiti" indica un soggetto identificato come Creditore Garantito nell'Atto di Pegno.

"Contratti Hedging" indica gli accordi di hedging descritti all'Allegato 1 (Contratti di Hedging)

"Nuove Obbligazioni Garantite" indica:

- (a) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti della Banca Hedging derivanti dai Contratti Hedging;
- (b) gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno nei confronti delle altre Parti a seguito di inadempimento di quanto previsto del presente Atto;
- (c) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a) o (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del Codice Civile; nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno, nell'ipotesi di revoca o inefficacia a seguito di insolvenza, ai sensi della legge applicabile di ogni pagamento effettuato dal Datore di Pegno in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c) che precedono.

fermo restando che, se alcuna di tali obbligazioni sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire, per qualsiasi motivo, alcuna di tali obbligazioni, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e il Pegno continuerà a garantire il corretto, puntuale ed integrale adempimento di tutte le altre obbligazioni di cui alla presente definizione.

"Parti" indica le parti del presente Atto.

1.2 Altre disposizioni interpretative

- (a) Le disposizioni di cui all'articolo 1.2 (*Interpretazione*) dell'Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso. Il presente Atto è un Documento Finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (b) I termini utilizzati nel presente Atto con l'iniziale maiuscola, e non altrimenti quivi definiti, hanno il significato loro attribuito nell'Atto di Pegno.


2. ESTENSIONE E MODIFICA DEL PEGNO

Le Parti concordano che, con efficacia dalla data del presente Atto:

- (a) il Pegno garantirà anche l'integrale e incondizionato adempimento delle Nuove Obbligazioni Garantite;
- (b) le definizioni di "Pegno", "Obbligazioni Garantite", "Creditori Garantiti" e "Documenti Garantiti" nell'Atto di Pegno dovranno intendersi integrate in modo tale che:
 - (i) la definizione di "Pegno" indicherà il Pegno come esteso ai sensi del presente Atto;
 - (ii) la definizione di "Obbligazioni Garantite" comprenda anche le Nuove Obbligazioni Garantite;
 - (iii) la definizione di "Creditori Garantiti" comprenda anche la Banca Hedging, in qualità di banca hedging ai sensi dei Contratti Hedging; e
 - (iv) la definizione di "Documenti Garantiti" nell'atto di pegno è modificata inserendo le seguenti parole "e i Contratti di Hedging, e
- (c) i termini e le condizioni dell'Atto di Pegno si applicheranno al Pegno come esteso ai sensi del presente Atto.

3. PERFEZIONAMENTO

- (a) Il Datore di Pegno dovrà depositare:
 - (i) il presente Atto per la registrazione; e
 - (ii) la domanda di trascrizione del Pegno,presso i competenti uffici marchi entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula dello stesso.
- (b) Il Datore di Pegno dovrà consegnare alla Banca Agente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuto compimento delle formalità richieste per il deposito di tutte le



domande di trascrizione del Pegno di cui al paragrafo (a) che precede, copia della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante la presentazione delle istanze di trascrizione e, non appena disponibile, della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il perfezionamento della trascrizione medesima.

4. ULTERIORI MODIFICHE ALL'ATTO DI PEGNO

Le Parti concordano che, con efficacia dalla data del presente Atto:

- (a) la definizione di "Banca Hedging" e "Contratti Hedging" di cui al presente Atto sono incorporate nell'Atto di Pegno;
- (b) il paragrafo (a)(i) dell'Articolo 8.1 (*Cessioni*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole "o dei Contratti Hedging";
- (c) il paragrafo (c) dell'Articolo 8.2 (*Impegni*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo alla fine del paragrafo le seguenti parole "o dei Contratti Hedging";
- (d) il paragrafo (a) della definizione di "Data Finale di Rimborso" sia modificato inserendo alla fine del paragrafo le parole "e che tutti i Contratti Hedging siano stati risolti o abbiano in altro modo cessato di essere efficaci"; e
- (e) il paragrafo (c) dell'Articolo 9.2 (*Cancellazione prima della Data Finale di Rimborso*) dell'Atto di Pegno è modificato inserendo il paragrafo (iii) "alla data in cui tutti i Contratti Hedging siano scaduti o siano divenuti privi di efficacia".

5. LA BANCA AGENTE

La Banca Hedging prende atto e accetta espressamente tutte le disposizioni dell'Articolo 9 (*La Banca Agente*) dell'Atto di Pegno che si applicano al presente Atto come se fossero integralmente previste nel medesimo e, con la sottoscrizione del presente Atto, conferisce alla stessa mandato con rappresentanza ai termini e alle condizioni previste dall'Articolo 9 (*La Banca Agente*) dell'Atto di Pegno.

6. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali.

7. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Atto e le obbligazioni extracontrattuali dallo stesso derivanti sono regolati dal diritto italiano.
- (b) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia relativa al presente Atto.

(c) Il presente Articolo è a beneficio dei Creditori Garantiti. Nei limiti consentiti dalla legge i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Costituente dinanzi ogni altro foro competente.

ALLEGATO 1

Le Parti Originarie


[]

ALLEGATO 2

Contratti di Hedging

[]

*Scambi per la
Dear Casa*



Allegato 6 al N. 20193 di Repertorio, N. 10357 di Raccolta

ALLEGATO 6

DOCUMENTI PER LA CANCELLAZIONE

Nel presente Allegato:

"Pagamento Rilevante" indica ogni pagamento effettuato in adempimento alle Obbligazioni Garantite che, alla data di consegna della Documentazione per la Cancellazione, sarebbe revocabile se la Società Obbligata o altra persona che abbia effettuato il pagamento per conto del Soggetto Obbligato fossero assoggettate a fallimento o altra procedura concorsuale.

"Soggetto Rilevante" indica una Società Finanziata o altro soggetto che abbia effettuato un Pagamento Rilevante.

I Documenti per la Cancellazione sono i seguenti:

- (a) un certificato indirizzato alla Banca Agente da parte del presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico o da due amministratori del Soggetto Rilevante che confermi che, alla data di tale certificato e alla data del Pagamento Rilevante:
 - (i) Il Soggetto Rilevante non si trova, e non si trovava, in situazione di insolvenza; e
 - (ii) che non vi sono né vi sono stati fatti o circostanze riguardanti il Soggetto Rilevante, i quali, basati su circostanze di fatto allora esistenti, siano indici di una situazione di insolvenza;
- (b) un certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente, che confermi che non è stata cominciata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) un certificato fallimentare rilasciato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale competente, che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato sottoposto ad alcuna procedura concorsuale, nella misura in cui il Tribunale competente rilasci tale certificato;
- (d) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato oggetto di alcun protesto;
- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti dei beni del Soggetto Rilevante; e
- (f) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti dei beni immobili del Soggetto Rilevante.

o, nel caso il Soggetto Rilevante non sia una società costituita in Italia, il documento equivalente nella relativa giurisdizione.

Luca Perucci
Perucci

[Signature]

AGREEMENT ESTABLISHING SECURED RIGHTS OVER INDUSTRIAL PROPERTY
RIGHTS

dated 23 December 2019

between

KICKOFF S.p.A
as Grantor

and

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.
as Secured Creditor

The present Pledge Agreement over Industrial Property Rights (the ‘Agreement’) is hereby entered into as a public deed in Milan, on 23 December 2019, between:

(1) **KICKOFF S.p.A.**, whose registered office is in Campi Bisenzio (Florence), at number 24 Via Albert Einstein, with fully subscribed and paid-in joint stock worth Euro 2,300,000.00, tax code and registration number in the Florence Business Register 01656590484, duly represented as stated in the authentication of signature to the present (**Kickoff** or **Grantor**);

(2) **MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**, whose registered office is in Florence, at number 4 Via Leone Pancaldo, with fully subscribed and paid-in joint stock worth Euro 1,669,516,282.10, tax code and registration number in the Florence Business Register 00816350482, registered in the Bank Register in accordance with Article 13 of Legislative Decree No 385 of 1 September 1993, belonging to the banking group ‘Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.’, registered under No 1030.6 of the Banking Groups Register in accordance with Article 64 of the said Legislative Decree No 385 of 1 September 1993, subject to management and coordination activities by ‘Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.’, duly represented as stated in the authentication of signature to the present deed (**MPSCS** or the **Agent Bank** or **Original Lending Bank**, and together with the Grantor, the **Parties**);

WHEREAS

(A) On today’s date, the Original Lending Bank and Kickoff S.p.A., whose registered office is in Campi Bisenzio (Florence), at number 24 Via Albert Einstein, with fully subscribed and paid-in joint stock worth Euro 2,300,000.00, tax code and registration number in the Florence Business Register 01656590484 (the Company) entered into on 23 December, in a private deed authenticated under the hand and seal of Notary Gattoni of Milan, a medium-long-term financing agreement, subject to substitute tax in accordance with Article 15 et seq of Presidential Decree No 601 of 29 September 1973, as subsequently amended and supplemented (the **Lending Agreement**), by which the Original Lending Bank undertakes, upon specified terms and conditions, to make available to the Company (also the **Borrower**), a medium-long-term cash loan for a maximum capital sum of Euro [blank] (the Loan)
[... omissis...]

(C) The Grantor is, on today’s date, the sole holder of the industrial property rights (the “**Industrial Property**”) as detailed in Annex 2 (*Industrial Property*).

(D) The Grantor signs the present Agreement for the purpose of granting a pledge in favour of the Secured Creditors over the Industrial Property to be registered in order to guarantee fulfilment of the Secured Obligations (as defined below).
[... omissis...]

WHEREAS,

all this being an integral and substantial part of this Agreement,

IT IS AGREED AND STIPULATED as follows:

1. INTERPRETATION

1.1 Definitions

In this Agreement,

“**Agreement**” shall mean the present Pledge Agreement.

“**Agent Bank**” has the meaning stated in the opening paragraphs.

“**Original Lending Bank**” has the meaning stated in the opening paragraphs.

“**Lending Banks**” shall mean:

(a) the Original Lending Bank; and

(b) each bank or other authorised party that may become the assignee of a share of the Loan in accordance with Article 18.2 (Consent by Borrower to transfer by the Lending Banks) of the Lending Agreement, which, in all circumstances, does not cease to be Party under the Lending Agreement.

“**Related Assets**” shall mean:

(a) any credit deriving from the use of the Industrial Property to be Registered or the Additional Industrial Property; and

(b) any sum paid to the Grantor in relation to the credits indicated in paragraph (a) above.

[... omissis ...]

“**Transfer Certificate**” has the meaning set forth in Article 18.4 (*Transfer Procedure*) of the Lending Agreement.

“**Corporate Crisis and Insolvency Code**” shall mean Legislative Decree No 14 of 12 January 2019, known as “Corporate Crisis and Insolvency Code”, enacted in implementation of Law No 155 of 19 October 2017

“**Civil Code**” means the Italian Civil Code, the text of which was approved by Royal Decree No 262 on 16 March 1942, as amended and supplemented from time to time.

“**Industrial Property Code**” means Legislative Decree No 30 of 10 February 2005, as amended and supplemented from time to time.

“**Lending Agreement**” means the Lending Agreement specified in the Recitals (A).

“**Secured Creditors**” shall mean:

(a) the Original Lending Bank; and

(b) each bank or other authorised party that may become the assignee of a share of the Loan in accordance with Article 18.2 (Consent by Borrower to transfer by the Lending Banks) of the Lending Agreement, which, in all circumstances, does not cease to be Party under the Lending Agreement.

“**Grantor**” has the meaning set forth in the opening paragraphs.

“**Final Discharge Date**” means the date on which:

(a) the Loan has been cancelled in full and the Secured Creditors have no further obligation to make cash assets or sums available in accordance with the Lending Agreement;

(b) all the Secured Obligations have been wholly and unconditionally discharged; and

(c) no action for revocation, insolvency or non-performance can be exercised, under any applicable law, having regard to the payments to discharge the Secured Obligations.

“**Financial Documents**” shall have the meaning specified in the Lending Agreement.

“**Cancellation Documentation**” shall mean the documents listed in Annex 5 (*Cancellation Documents*).

“**Substantially Prejudicial Effect**” shall have the meaning specified in the Lending Agreement.

“**Material Event**” shall have the meaning specified in the Lending Agreement.

“**Loan**” shall have the meaning set forth in the Recitals (A).

“**Working Day**” shall mean a day (other than Saturday or Sunday) when the banks are open to the public for normal transactions on the Milan Stock Market and which is also a TARGET 2 Day.

“**TARGET 2 Day**” shall mean a day when the payment system known as “Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer” (TARGET 2), or any system that replaces it, is functioning for the settlement of payments in Euro.

“**Credit Line A**” has the meaning specified in the Lending Agreement.

“**Credit Line B**” has the meaning specified in the Lending Agreement.

“**Credit Line RCF**” has the meaning specified in the Lending Agreement.

“**Credit Line**” shall mean Credit Line A, Credit Line B and Credit Line RCF.

“**Borrower**” means Kickoff S.p.A.

“**Secured Obligations**” means:

[... omissis...]

“**Parties**” means the original parties to this Agreement and any party that may become party to this Agreement.

“**Pledge**” means the pledge over Industrial Property to be Registered granted by the Grantor in favour of the Secured Creditors under Article 2 (Pledge); it is understood that the term Pledge also comprises any further right of pledge granted under the present Agreement.

“**Industrial Property**” has the meaning specified in Recital (C).

“**Industrial Property to be Registered**” means the Industrial Property relating to Italy, France, Spain and United States, and all those countries whose revenues represent at least 3% of the consolidated Group revenues, as set out in greater detail in the Industrial Property rights coloured yellow in Annex 3.

“**Regulation No 40/94**” means Council Regulation (EC) Regulation No 40/94 of 20 December 1993 (as subsequently amended and supplemented) on the Community trade mark.

“**Additional Industrial Property**” indicates all the trade mark and/or patent rights whose revenues represent at least 3% of the consolidated Group revenues. The Grantor shall undertake to protect by filing the relative application for registration and/or granting in accordance with, inter alia, the Industrial Property Code of the European Patent Convention, Regulation No 40/94 and the Madrid Agreement at any time following the signature of this deed.

“**Use**” indicates any use having regard to the Credit Lines issued in favour of the Grantor.

“**Liens**” shall have the meaning stated in the Lending Agreement.

[... omissis...]

2. PLEDGE

By this deed, the Grantor grants a pledge on the Industrial Property to be Registered in favour of the Secured Creditors, in equal rank, in order to guarantee the correct, timely and full discharge of the Secured Obligations.

3. PERFECTING THE PLEDGE

(a) The Grantor shall deposit:

- (i) the present deed for registration; and
- (ii) an application to transcribe the Pledge,

with all authorised Patent and Trade Mark Offices within 90 (ninety) days of entering into this agreement.

(b) The Grantor shall transmit to the Agent Bank, within 10 (ten) Working Days of the completion of the formal procedures required to file all the applications to transcribe the Pledge described in paragraph (a) above, a copy of the documentation issued by the authorised offices proving presentation of applications for transcription and, as soon as they become available, the documentation issued by the authorised offices proving perfection of the transcription.

(c) In the event that the Grantor fails to fulfil the obligations set out in paragraph (a) above, the Agent Bank may arrange the transcription of the Pledge at the Grantor's expense.

4. EXTENSION OF THE PLEDGE

4.1 Extension

The Pledge shall extend to the Additional Industrial Property, Related Assets and to the obligations deriving from Hedging Agreements signed by the Grantor.

4.2 Additional Industrial Property

(a) Promptly, and at all event within 15 (fifteen) Working Days of the acquisition or registration of Additional Industrial Property, the Grantor shall stipulate a deed before a notary and transmit it to the Agent Bank, substantially in the form of Annex 4 (Deed relating to Additional Industrial Property) regarding all Additional Industrial Property.

(b) In addition to the requirements of paragraph (a), the Grantor shall, at the request of the Agent Bank, promptly carry out all actions and stipulate and execute all documents and necessary deeds, and undertake all necessary action for the valid and effective extension of the Pledge over Additional Industrial Property or, if appropriate, grant a pledge or other valid and effective surety on the Additional Industrial Property.

(c) It is hereby understood, as of now, that if the Grantor should fail to comply with the obligations of the present article, the Agent Bank may undertake the necessary formalities at the Grantor's expense.

[... omissis...]

The parties request that the present deed shall be filed in the records of the Notary authenticating the signatures, as required by law.

Milan, 23 December 2019

Signed Lanzotti Gian Luca

Signed Alessandro Salvadori

Index No 20193

Collection No 10357

I, the undersigned CESARE GATTONI, Notary Public in Milan registered in the Notarial College of Milan, certify that the signatures placed at the end of the foregoing deed, on the intermediary pages and on annexes 1, 2, 3, 4, 5, and 6, by Messrs

- **LANZOTTI GIAN LUCA**, born in Modena on 5 August 1968 and domiciled in Soliera (MO), at number 37 Via Meucci, in his capacity as director representing **KICKOFF S.p.A.**,

a single-member company, whose registered office is in Campi Bisenzio (Florence), at number 24 Via Albert Einstein, with fully paid-in joint stock worth Euro 2,300,000.00 (two million three hundred thousand point zero zero), tax code and registration number in the Florence Business Register 01656590484, VAT registration number 00266130970, REA FI-554753, in possession of the necessary powers by virtue of the board meeting held on 23 December 2019;

- **SALVADORI ALESSANDRO** born in Florence on 20 September 1961 and domiciled for the purpose of office in Florence, at number 4 Via Leone Pancaldo, in his capacity as proxy representing the company **MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**, also abbreviated to “MPS BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.” or “MPS CAPITAL SERVICES S.P.A.”, whose registered office is in Florence, at number 4 Via Leone Pancaldo, with fully paid-in joint stock worth Euro 1,669,516,282.10 (one billion six hundred and sixty-nine million five hundred and sixteen thousand two hundred and eighty-two point ten), tax code and registration number in the Florence Business Register 00816350482, registered in REA FI-447293, in possession of the necessary powers on the strength of the power of attorney notarised by Filippo Lazzeroni, Notary in Empoli on 29 December 2014, Index No 19362/6198, registered at the Revenues Agency in Empoli on 29 December 2014 under No 6454 Series 1T, duly recorded in the Florence Business Register, of whose personal identity, capacity and powers I am certain, were made in my presence at 12:05 (five minutes past midday).

The parties have dispensed me from reading the foregoing document.

Given in Milan, 39 Via San Vittore, today, 23 – twenty-third – of December 2019 – two thousand and nineteen.

Signed Cesare Gattoni, Notary Public

Stamp: Registered in Milan, Agency 4

on 30/12/2019

No 5951P2

Series 1T

Exempt from payment